

Peter Erdö

Osservazioni giuridico-canoniche sulla lettera apostolica "Apostolos suos"

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawnohistoryczny 42/3-4, 27-38

1999

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

PETER ERDÖ

OSSERVAZIONI GIURIDICO-CANONICHE SULLA LETTERA APOSTOLICA „APOSTOLOS SUOS”

I. Osservazioni preliminari

La lettera apostolica motu proprio *Apostolos suos* di Giovanni Paolo II¹ ha una lunga preistoria. Oltre alle riflessioni teologiche circa la natura delle conferenze episcopali, si è sviluppata già nel periodo postconciliare una notevole letteratura giuridico-canonica sulla portata giuridica di questa istituzione con tanta rilevanza teologica². La questione è stata approfondita con ancor più interesse dopo la raccomandazione del Sinodo dei Vescovi del 1985³ di investigare più profondamente la natura teologica e giuridica di queste conferenze specialmente riguardo alla loro autorità dottrinale⁴, e soprattutto dopo la stesura dell'*Instrumentum labo-*

¹ Del 21 maggio 1998: AAS 90 (1998) 641-658.

² Vedi per es. J. Manzanarés, *Las Conferencias episcopales les hoy. Configuración jurídica y fundamentos doctrinales*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 25(1969) 325-372; W. Aymans, *Das Synodale Element in der Kirchenverfassung* (Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung 30), München 1970; ID., *Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bischofskonferenz im Codex Iuris Canonici von 1983*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 46-61; W. Bertrams, *De capacitate iuridica Conferentiae episcoporum*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, II, Roma 1972, 73-93; G. Feliciani, *Le Conferenze Episcopali*, Bologna 1974; *Las Conferencias Episcopales hoy. Actas del Simposio de Salamanca 1-3 mayo de 1975* (Bibliotheca Salamanticensis, Estudios 16) Salamanca 1977; J. I. Arrieta, *Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in *Ius canonicum* 24 (1984) 607-643.

³ Sinodo Dei Vescovi 1985, *Relazione finale*, II, c. 8, in *L'Osservatore Romano* 10 dicembre 1985, 7.

⁴ Si richiedeva che vengano tenuti presenti per queste ricerche sia la dottrina conciliare (soprattutto CD 38) che la disciplina canonica codiciale (cann. 447 e 753); cf. *Relatio finalis II*, c. 8, b.

ris della Congregazione dei Vescovi, mandato alle Conferenze episcopali nel gennaio 1988⁵.

Dato che la lettera apostolica *Apostolos suos* si propone di esplicitare i principi fondamentali teologici e giuridici circa le Conferenze episcopali e di offrire la necessaria integrazione normativa (n. 7), spetterà ai teologi di presentare analiticamente la dottrina teologica del documento⁶. Noi ci accontentiamo in questo luogo di esaminare le seguenti questioni:

- 1) Qual'è la novità giuridico-normativa del documento?
- 2) Qual'è la forza vincolante delle dichiarazioni dottrinali autentiche delle Conferenze episcopali rispetto ai singoli vescovi?
- 3) Qual'è il rapporto tra i decreti generali e le dichiarazioni magisteriali delle Conferenze episcopali?
- 4) Qual'è il rapporto tra le decisioni unanimi su materie disciplinari e le dichiarazioni dottrinali unanimi formulate nel quadro della Conferenza episcopale?

⁵ Congregazione dei vescovi, *Instrumentum laboris Status theologicus et iuridicus Conferentiarum Episcopaliū*, gennaio 1988, in *Il Regno Documenti* 33(1988) 390-396; cf. *Naturaleza y futuro de las Conferencias Episcopales*. Actas del Coloquio Internacional de Salamanca 3-8 enero 1988, ed. H. Legrand – J. Manzanares – A. Garcia y Garcia, Salamanca 1988; *Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status*. Hrsg. H. Müller – H.J. Pottmeyer, Düsseldorf 1989; *Episcopal Conferences. Historical, Canonical & Theological Studies*, ed. T. J. Reese, Washington. D.C. 1989; J.I. Arrteta, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 3-22; W. Aymans, *Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie* (Kanonistische Studien und Texte 42), Berlin 1995; C. de Diego-Lora, *La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Cdex» de 1983*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 23-46; V. Fagiolo, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 47-67; P. Erdő, *Neue Entwicklungen im ungarischen Partikularkirchenrecht*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 162 (1993) 451-468; ID., *La partecipazione sinodale al governo della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 89-107; J. Fornes, *Naturaleza sinodal de los concilios particulares y de las conferencias episcopales*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Eglise*. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco 21-28 septembre 1990 (= L'Année Canonique, Hors série volume I), Paris 1992, 305-348; C. J. Errázuriz, *Intorno alla competenza magisteriale delle Conferenze episcopali: osservazioni preliminari*, in *La Synodalité*, I, 401-408; J.L. Guttierrez, *La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae* 1(1989) 69-91; ID., *L'attività normativa delle Conferenze episcopali*, in *Jus in vita et in missione Ecclesiae*. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente x anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 605-624; G. Ghirlanda, «*Munus regendi et Stunus docendi*» dei concili particolari e delle conferenze dei vescovi, in *La Synodalité* I, 349-388; T. Guillemette, *Les conférences épiscopales sont-elles une institution de la collegialité épiscopale?*, in *La Synodalité* I, 425-427; J. Miras, *Fundamentación y naturaleza jurídica de las conferencias episcopales: sugerencias para una reflexión sobre el metodo*, in *La Synodalité* I, 429-434.

⁶ Per una riflessione teologica vedi A. Anton, «*La lettera apostolica Apostolos suos* di Giovanni Paolo II», in *La Civiltà Cattolica* 150(1999) I, 119-132

II. La novità giuridico-normativa del documento

Dato che le Conferenze episcopali costituiscono una *definita collegialis spiritus forma*⁷, una forma determinata dello spirito collegiale, la struttura e la funzione precisa della quale viene definita dal diritto (cf. CIC can. 447 – „ad normam iuris”), le competenze giuridiche concrete delle Conferenze provengono dal diritto canonico, ossia dallo *ius humanum ecclesiasticum*. La facoltà di rilasciare una dichiarazione autentica in materia di fede (anche se non in maniera definitiva ed universale) ha un aspetto di potestà di governo in quanto una tale dottrina autenticamente dichiarata i fedeli devono accettarla con ossequio religioso (can. 753). La disobbedienza in questo campo ha delle conseguenze giuridiche. Si ricordi anche il fatto che storicamente la dottrina autentica venne spesso formulata in leggi penali (*si quis dixerit... anathema sit*). Per tutto ciò la dottrina pronunciata autenticamente ha una normatività giuridica. La tradizione apostolica, principio legittimante sia della dottrina che della disciplina della Chiesa antica, aveva sempre questi aspetti teologici e giuridici.

E' in piena sintonia con questi dati la lettera apostolica *Apostolos suos*, la quale nel numero 13⁸ ribadisce che le decisioni comuni dei vescovi nella Conferenza hanno efficacia vincolante, perché la Sede Apostolica ha costituito tali organismi e ha loro affidato sulla base della sacra potestà dei singoli vescovi, precise competenze.

Fino a questa lettera apostolica non esisteva una norma giuridica della Suprema Autorità della Chiesa che abbia conferito alle Conferenze episcopali la potestà di rilasciare dichiarazioni autentiche nel loro nome con la forza giuridicamente vincolante⁹. Le Conferenze però possono creare dei decreti generali ossia delle norme aventi valore di legge solo in materie per le quali il diritto stesso o la Santa Sede le autorizza di farlo (can. 455). In base a tutto ciò possiamo affermare che la novità principa-

⁷ *Apostolos suos* n. 14: AAS 90 (1998) 651.

⁸ AAS 90 (1998) 650 („Efficacitas obstringens actuum ministeri, quod Episcopi una simul intra Conferentias episcopales necnon Sedis Apostolicae in communione sustinent, ex eo oritur quod ipsa talia instituta condidit et iisdem, et sacrae singulorum Episcoporum potestatis fundamento, certa munera concedidit”).

⁹ Le Conferenze come tali non avevano una „potestà” di questo genere nel senso giuridico della parola; cf. per es. G. Ghirlanda, *De Episcoporum Conferentia deque exercitio potestatis magisterii*, in Per 76 (1987) 573-604; ID., *Responsio P. F. J. Urrutia animadversionibus*, ivi 637-649. Anzi, *l'Instrumentum laboris* del 1988 della S. Congregazione per i Vescovi dice che del *munus magisterii* che hanno i singoli vescovi „non godono invece, propriamente parlando, le conferenze episcopali in quanto tali” (n. V, e: *Il Regno – Documenti* 33, 1988, 394).

le del documento esaminato consiste nel fatto di aver *conferito* alle Conferenze episcopali la potestà di dare insegnamenti con valore di dottrina autentica (*Apostolos suos* n. 22)¹⁰.

III. La forza vincolante delle DICHIARAZIONI dottrinali autentiche delle Conferenze Episcopali rispetto ai singoli vescovi

Siccome la Conferenza episcopale non è una istituzione in cui agisce il Collegio dei vescovi come tale, ma è piuttosto una forma istituzionale della „collegialità affettiva”, le sue dichiarazioni dottrinali, anche se autentiche, non sono insignite dalle caratteristiche del magistero universale¹¹. Esse obbligano però tutti i fedeli del territorio della Conferenza episcopale. Questo viene affermato nel documento almeno per quanto riguarda le dichiarazioni autentiche della Conferenza pubblicate dopo la *recognitio* della Santa Sede¹². Dato che anche i vescovi sono dei *christifideles*, sembra chiaro che tale dichiarazione sia obbligatoria anche per i vescovi rimasti in minoranza con la loro opinione dottrinale differente da quella della maggioranza qualificata. In questo caso quindi i vescovi del territorio della Conferenza non sarebbero autorizzati, neanche come capi delle loro Chiese particolari, ad insegnare diversamente. Questo sembra seguire anche dall’analogia, menzionata espressamente dal documento, tra i decreti generali e le dichiarazioni autentiche di una Conferenza episcopale che devono essere accettati con una maggioranza di almeno due terzi e possono essere promulgati soltanto dopo la *recognitio* della Santa Sede¹³.

La questione sembra invece più difficile riguardo alle dichiarazioni „unanimiti”. A questo proposito il documento risulta meno esplicito di quanto è rispetto alle dichiarazioni con maggioranza qualificata. Da una parte si parla dell’approvazione di tutti („ab omnibus comprobantur”), necessaria perché una dichiarazione dottrinale possa essere pubblicata

¹⁰ AAS 90 (1998) 656.

¹¹ *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 655 („hoc suum doctrinale officium una simul expli- cant, probe de suis enuntiationum finibus conscii, quae universalis magisterii notis minime signantur, quamvis publice sit et authenticum ac in Apostolicae Sedis communionem exercitum”).

¹² *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656 („quam tenere illius territorii fideles cuncti debent”).

¹³ *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656 („Sedis Apostolicae iudicium comparatur per analogiam cum illo quod a iure requiritur, ut Episcoporum Conferentia generalia decreta edere possit”).

in nome della Conferenza come autentica senza l'esame previo della Santa Sede¹⁴, dall'altra parte, nelle norme finali, si dice che questa unanimità deve essere unanimità di tutti i vescovi membri della Conferenza¹⁵, senza prendere in considerazione il fatto se essi abbiano voto deliberativo o meno. Il testo normativo stesso (Art. 1) che si trova alla fine del documento sembra inoltre richiedere una votazione nell'assemblea plenaria della Conferenza soltanto quando si tratta di una dichiarazione in base ad una maggioranza qualificata, mentre non sembra determinare esplicitamente il modo di dichiarare la propria opinione quando si tratta di una decisione „unanime”¹⁶.

Comunque secondo i criteri di ermeneutica giuridica, la „*mens del legislatore*” sarebbe formulata nel numero 23 del documento (cf. can. 17), il quale richiede che l'esercizio congiunto della funzione di insegnare dei vescovi, se avviene in una Conferenza episcopale, abbia luogo nell'assemblea plenaria¹⁷. Delle dichiarazioni dottrinali unanimi dei vescovi si dice inoltre che esse possono essere pubblicate nel nome della Conferenza episcopale, ma si aggiunge allo stesso tempo che i fedeli devono osservarle con ossequio religioso come magistero autentico „di questi stessi vescovi”¹⁸. Non si precisa in questo luogo se si tratta di tutti i fedeli del territorio della Conferenza o dei fedeli delle Chiese particolari dei vescovi che hanno dato il loro consenso alla dichiarazione. Le due cose non coincidono necessariamente, perché possono essere membri della Conferenza episcopale pure dei prelati equiparati ai vescovi diocesani che guidano una Chiesa particolare, ma non sono vescovi consacrati, come gli abati territoriali o gli amministratori apostolici presbiteri. Su questo problema ritorneremo più avanti. Ma in questo luogo è più importante osservare che la formula scelta nel documento sembra permettere che le dichiarazioni dottrinali unanimi vengano attribuite ai singoli vescovi. Ciò risulterebbe senz'altro dall'applicazione dell'analogia del canone 455 anche alle decisioni unanimi. Tale analogia non sembra essere del tutto fuori posto, poichè

¹⁴ *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656.

¹⁵ *Apostolos suos* IV, Art. 1: AAS 90 (1998) 657.

¹⁶ *Ivi*.

¹⁷ *Apostolos suos* n. 23: AAS 90 (1998) 656 („*Natura ipsa docendi Episcoporum officii efflagitat ut, si hi in Conferentia Episcoporum coniuncti id exercent, hoc ipsum in plenario conventu eveniat*”).

¹⁸ *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656 („*fidelibus religioso animi obsequio authenticum hoc ipsorum Episcoporum magisterium est tenendum*”).

la dichiarazione dottrinale autentica – come abbiamo accennato sopra – comporta un aspetto normativo-legislativo, non essendo espressione del solo *munus docendi* che si dà in grado superiore nella consacrazione episcopale, ma anche manifestazione della *potestas docendi* che si ottiene, secondo il numero 2 delle *Nota esplicativa praevia* aggiunte alla Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, non semplicemente con la consacrazione ma con la missione canonica ossia con la determinazione giuridico-canonica della potestà per l'autorità gerarchica. Se la dichiarazione unanime avesse una forza vincolante pure per i vescovi stessi e i loro successori, nonchè per i presuli non vescovi e le loro Chiese particolari, questo significherebbe senz'altro una riserva pontificia contro la pienezza di potere dei singoli vescovi diocesani, ai quali „compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del loro ufficio pastorale” (can. 381, § 1; CD 8a; LG 27 ecc.). Tale riserva invece deve essere espressa (cf. cann. 10; 135, § 2), come risulta anche dal numero 24 della lettera apostolica¹⁹. Di una riserva sufficientemente espressa sarebbe però difficile a parlare nel nostro caso, dati i problemi di interpretazione dei testi rispettivi del documento (cf. can. 18).

Interpretando il documento sotto l'aspetto teologico, anche il professore Angel Antón osserva che esso „non sembra pronunciarsi sulla questione di fondo, se cioè nell'esercizio congiunto del ministero episcopale attraverso la Conferenza si tratti realmente di un «soggetto collettivo» capace di agire come tale nel quadro delle norme stabilite o se, in definitiva, ogni vescovo realizzi la sua sollecitudine verso la Chiesa universale, in particolare, verso il «raggruppamento di Chiese» nel quale è incorporata la sua... Dopo aver letto attentamente i passi dell'AS che dichiarano la forza vincolante di alcune decisioni della Conferenza emanate secondo le condizioni richieste (AS n. 13) e del rapporto di ogni vescovo con gli altri membri della Conferenza e con il Capo e i membri del Collegio episcopale (AS n. 20), siamo inclini ad afferma-

¹⁹ *Apostolos suos* n. 24: AAS 90 (1998) 656 („Complura hodie sunt officia Conferentiae episcopalis in Ecclesiae beneficium. Ipsae per incremens servitium vocantur ad iuvandam «non alienabilem cuiusque Episcopi responsabilitatem pro universa Ecclesia atque pro Ecclesia particulari» simulque, ut liquet, ad eandem non impediendam, eius locum illegitime occupando, ubi canonica norma eius potestatis episcopalis imminutionem pro Conferentia episcopali haud sancit...”).

re che il testo dell'AS rimane aperto a entrambe le interpretazioni, sebbene alcuni incisi sembrano privilegiare la seconda ipotesi²⁰.

In questo senso si potrebbe dire che il documento non esclude una applicazione più larga dell'analogia tra decreti generali e dichiarazioni dottrinali con valore vincolante delle Conferenze episcopali. Secondo questa analogia le dichiarazioni dottrinali accettate con la maggioranza di almeno due terzi e riviste dalla Santa Sede avrebbero una forza giuridicamente vincolante anche per i vescovi rimasti in minoranza e costituirebbero un „diritto superiore” nel senso del canone 135, § 2 rispetto alle dichiarazioni dei singoli vescovi. Esse potrebbero essere attribuite alla Conferenza episcopale stessa come ad un soggetto collettivo, mentre le dichiarazioni unanimi dei vescovi membri sarebbero da attribuire – anche se pubblicate nel nome della Conferenza – ai vescovi stessi, e non costituirebbero un diritto superiore rispetto alle altre dichiarazioni dottrinali degli stessi vescovi come singoli. Tutto ciò significherebbe che i singoli vescovi sarebbero vincolati da una tale decisione unanime soltanto materialmente, cioè in quanto essa contiene la dottrina della Chiesa universale, ma non formalmente come da una norma superiore. La stessa cosa vale del resto anche per le decisioni disciplinari normative che entrano nella competenza dei singoli vescovi diocesani, quando vengono prese all'unanimità nel seno della Conferenza episcopale (can. 455, § 4). Da tali decisioni i singoli vescovi possono successivamente desistere o adottare una norma diversa²¹.

IV. Il rapporto tra decreti generali e dichiarazioni magisteriali delle Conferenze Episcopali accettati con maggioranza qualificata

In questo punto siamo arrivati al problema del rapporto tra decreti generali e dichiarazioni magisteriali delle Conferenze episcopali accettati con almeno due terzi di maggioranza. Quando si parla di due terzi, sorge la domanda del *quorum*, cioè di due terzi di quali membri si tratti. Per le dichiarazioni magisteriali il documento parla ripetutamente di *duae saltem partes Praesulum qui ad Conferentiam pertinet ipsique suffragio*

²⁰ Anton 127.

²¹ Cf.

*deliberativo fruuntur*²². Sono questi presuli solo i vescovi consacrati? Anche se nel numero 22 del documento sembra che si usi la parola vescovo come sinonimo del presule (*sola Episcoporum maior pars*), proprio in base all'analogia con i decreti generali e alla terminologia usata in altri brani della lettera apostolica²³ sembra che si debba intendere sotto questi „presuli” tutti i membri della Conferenza che hanno voto deliberativo (cf. anche can. 455, § 2). Inoltre, siccome almeno le norme finali della lettera apostolica sono anche formalmente delle norme canoniche, per la loro interpretazione si devono applicare i principi ermeneutici del Codice (can. 17), secondo i quali, per la giusta interpretazione della legge, bisogna prendere in considerazione anche la „mente del legislatore” (*mens legislatoris*), la quale si riconosce per esempio dalle sue altre leggi e, particolarmente, dall'esposizione dei motivi della norma. Quindi, per quanto riguarda i presbiteri ai quali viene affidata la direzione pastorale di una Chiesa particolare, essendo loro equiparati ai vescovi diocesani, si devono applicare tutte le norme che si riferiscono ai vescovi diocesani anche riguardo all'esercizio della funzione di insegnare a meno che risulti diversamente (cf. can. 381, § 2). Poichè detta equiparazione è applicabile senza difficoltà all'esercizio sopradiocesano della potestà di governo (per esempio nel momento di accettare delle norme disciplinari comuni nel quadro della Conferenza episcopale – cf. cann. 454, § 1; 455, § 2), non dovrebbe esservi alcuna difficoltà teologica per cui ciò non sia proponibile riguardo ad una dichiarazione dottrinale. Infatti, per la diocesi affidatagli, anche l'amministratore apostolico presbitero è maestro autentico della fede (cann. 381, § 2; 368). Il fondamento teologico ultimo di tutto ciò risiederebbe nel fatto che anche la missione dei presbiteri ha un certo aspetto universale²⁴.

Rispetto alla maggioranza richiesta è da osservare, come testo accennato, che non si tratta di due terzi dei presuli presenti, ma di due terzi di tutti quelli che, pur assenti, hanno voto deliberativo.

²² *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656; ivi. IV, Art. 1: AAS 90 (1998) 657.

²³ *Apostolos suos* n. 19: AAS 90 (1998) 653 („Episcoporum Conferentiae auctoritas eiusdemque actionis ambitus arte cum potestate Episcopi dioecesani Praesulumque eis aequiparatorum nectuntur”).

²⁴ Po 10; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, 32: AAS 84 (1992) 709-710; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31 gennaio 1994, 14; Città del Vaticano 1994, 15; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE. Lett. *Communiois notio*, 28 maggio 1992, 10: AAS 85 (1993) 844; cf. per es. P. Erdö, *Uffici e funzioni pubbliche nella Chiesa*, in *Anuario Argentino de derecho Canonico* 3(1996) 94.

Se la parola presule dovesse riferirsi solo ai vescovi consacrati, ne deriverebbe la privazione del voto deliberativo, per tali casi, di tutti i membri con pieno diritto di voto deliberativo nella Conferenza che non fossero consacrati vescovi. Tale restrizione sembrerebbe una legge inabilitante, la quale costituirebbe una eccezione ad una norma più generale (quella che autorizza questi membri a votare in tutte le questioni nella Conferenza – cf. can. 454, § 1), e così sarebbe da interpretare strettamente (cf. can. 18) e, quindi, dovrebbe essere espressa (can. 10).

V. Il rapporto tra le decisioni unanimi su materie disciplinari e le dichiarazioni dottrinali unanimi formulate nella Conferenza Episcopale

Per quanto riguarda il rapporto o la possibile analogia tra le decisioni disciplinari normative unanimi prese nel quadro della Conferenza episcopale (can. 455, § 1) e le dichiarazioni dottrinali autentiche „unanimi” bisogna mettere in rilievo le differenze giuridiche tra questi due tipi di provvedimenti. Prima di tutto va rilevato che, secondo il CIC, le decisioni disciplinari unanimi si possono prendere dai vescovi diocesani e dagli altri presuli loro equiparati (cann. 454, § 1; 455, § 4), mentre, in queste materie, non hanno voto quei membri della Conferenza, i quali non godono di tale potestà sopra una Chiesa particolare. D'altra parte, l'oggetto di tali decisioni deve rientrare nell'ambito di competenza materiale dei singoli vescovi diocesani. Riguardo alle decisioni dottrinali autentiche, invece, la lettera apostolica, nelle norme finali, richiede che i provvedimenti di questo tipo vengano approvati da tutti i vescovi membri della Conferenza²⁵. Sorge quindi la domanda, come già accennato, se la parola „vescovo” indichi in questo contesto soltanto i vescovi già consacrati.

La definizione codiciale di Conferenza episcopale dice infatti che essa è un *coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium* (can. 447). Eppure, nelle Conferenze possono esserci membri con pieno diritto di voto deliberativo senza la consacrazione episcopale.

In base a questa circostanza e alla già citata affermazione del numero 19 della lettera apostolica sul fondamento dell'autorità della Conferenza

²⁵ *Apostolos suos* IV, Art. 1: AAS 90 (1998) 657 („ab omnibus Episcopis Conferentiale membris comprobentur”).

episcopale (cioè della potestà dei vescovi diocesani e dei presuli loro equiparati²⁶) non sembra che si possa escludere completamente l'ipotesi secondo cui sarebbero inclusi tutti i membri della Conferenza. E quindi il termine „vescovi” includerebbe anche gli equiparati. Pare più probabile invece l'ipotesi secondo cui il legislatore abbia voluto sottolineare in questo luogo l'importanza del grado episcopale del sacramento dell'ordine. Tale importanza viene infatti ribadita anche in altri brani del documento, per esempio nel numero 17, dove si raccomanda che gli statuti delle Conferenze episcopali determinino che i vescovi emeriti abbiano un voto consultivo²⁷.

Di conseguenza, esisterà unanimità di tutti i vescovi consacrati membri soltanto quando nessuno di loro voterà contro la decisione e nessuno si asterrà. Per quanto riguarda l'ipotesi delicata di un voto contrario o di una astensione da parte di un presule presbitero equiparato con i vescovi diocesani, tale caso potrebbe creare problemi solo se la lettera apostolica richiedesse veramente, per la dichiarazione dottrinale „unanime” il consenso di tutti e soli i vescovi consacrati. Certamente, il dovere dei fedeli di obbedire al magistero autentico di tutti questi vescovi („*hoc ipsorum Episcoporum magisterium*”)²⁸ non potrà non riferirsi ai fedeli delle Chiese particolari loro affidate, ma più difficilmente riguarderà i fedeli delle Chiese i cui pastori, soltanto equiparati vescovi diocesani, siano contrari alla dichiarazione²⁹. La spiegazione di questa situazione, come sopra accenato (cap. III) circa la forza vincolante delle decisioni dottrinali „unanimi”, potrebbe essere il fatto che l'obbligazione giuridica di obbedienza alla dottrina autenticamente pronunciata ha anche un stretto rapporto con il potere di governo. Nulla impedisce tuttavia che la suprema autorità della Chiesa autorizzi la totalità dei vescovi consacrati appartenenti ad una Conferenza ad obbligare anche quelle Chiese particolari a capo delle quali siano pastori non consacrati vescovi, malgrado l'opposizione dei medesimi e senza una *recognitio* previa della Santa Sede. Se così

²⁶ Vedi sopra nt.

²⁷ *Apostolos suos* n. 17: AAS 90 (1998) 653 („Opportunum videtur Conferentiarum Episcoporum statuta decernere ut episcopi emeriti suffragio consultivo fruentes”).

²⁸ *Apostolos suos* n. 22: AAS 90 (1998) 656.

²⁹ A proposito del fatto che qui si tratta di una dichiarazione rilasciata nel nome della Conferenza giova ricordare l'osservazione del Card. Ratzinger fatta durante la presentazione della lettera apostolica, secondo la quale la Conferenza „non è di per sè garanzia teologica di maggiore comunione con l'intero Collegio «uno e indiviso»” (*La presentazione del Card. Joseph Ratzinger*, in *L'Osservatore Romano* 24 luglio 1998, 6; cit. in Anton 127, nt. 19).

fosse, si verrebbe costituire un organo episcopale con facoltà di creare „diritto superiore” rispetto a quello diocesano. Membri di detto organo sarebbero persone senza potestà legislativa a livello diocesano; ad esempio i vescovi ausiliari o quelli emeriti. E tutto ciò avverrebbe non in un concilio, ma nel quadro di una Conferenza episcopale di cui i pastori equiparati ai vescovi diocesani ma non consecrati vescovi sono membri di pieno diritto. Comunque non sembra con tutta chiarezza che il testo del presente documento pontificio abbia voluto disporre così. Un altro elemento per la giusta interpretazione della figura giuridica della dichiarazione dottrinale unanime dei vescovi della Conferenza episcopale si trova nella recente modifica degli statuti della Conferenza Episcopale Italiana. Infatti detta modifica è stata adottata dopo aver consultato la Congregazione dei Vescovi. Il testo della modifica in questione veniva trasmesso dalla Santa Sede anche ad altre Conferenze per „facilitare” il loro lavoro di revisione dei propri statuti³⁰. Il testo di questa modifica italiana suona: „Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perchè possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, devono essere approvate in Assemblea Plenaria e con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest’ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la «recognitio» della Santa Sede³¹.”

In base agli argomenti sopra elencati sembra ormai sicuro che per la dichiarazione unanime si contano soltanto i voti dei vescovi consecrati. Ugualmente certo sembra – malgrado la formula meno chiara del primo articolo delle norme finali della lettera apostolica – che la dichiarazione unanime deve essere approvata nell’assemblea plenaria. Meno convincente invece, appare la traduzione della parola *Praesul* con la parola italiana „vescovo” rispetto alle decisioni maggioritarie. Ad ogni caso, malgrado che la consultazione previa dalla Congregazione dei Vescovi, renda moralmente più autorevole il testo della Conferenza Episcopale Italiana, poichè bisogna presumere che questo dicastero abbia la conoscenza più completa delle circostanze della preparazione del documento, non la trasforma in una interpretazione autentica ed universalmente obbligatoria. Per il resto: il testo della Conferenza Episcopale Italiana non è, in prima linea, una interpretazione del documento pontificio, ma

³⁰ Così per es. NUNZIATURA APOSTOLICA IN UNGHERIA, Lettera del 14 gennaio 1999, N. 3558/99.

³¹ Ivi.

una sua applicazione. Non è escluso per esempio che questa Conferenza, mediante la sua regola voleva precisare una cosa che nella lettera pontificia è ancora aperta.

VI. Conclusione

Dopo il rapido esame di queste questioni canoniche scelte risultano ancor più importanti le parole del Cardinale Joseph Ratzinger pronunciate in occasione della presentazione dell'*Apostolos suos* secondo cui „sarebbe ...errato attribuire al presente documento lo scopo di precludere ulteriori chiarificazioni teologiche, nella linea di fedeltà e della continuità dottrinale in sintonia con gli insegnamenti del Magistero³².

³² La *presentazione del card. Joseph Ratzinger* 6.